

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 3 - 4 giugno 2004

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo febbraio – maggio 2004

A cura di: Gemma Pastore
Anna d'Ambrosio

Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 22 marzo - 1 aprile 2004, n. 103 (GU 14/2004)

Materia: Finanza

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Statuto Regione Siciliana, artt. 20 e 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, artt. 2 e 8; Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, e 97

Ricorrente/i: Regione Siciliana (ricorsi nn. 9/2000 e 9/2001)

Resistente/i: Stato

Oggetto del ricorso: Decreto 7 dicembre 1999 (Modalità di riversamento dell'acconto IVA dicembre 1999); decreto dirigenziale 13 dicembre 2000 (Modalità di riversamento all'erario dell'acconto IVA di dicembre 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato che i decreti impugnati non sono lesivi delle attribuzioni regionali.

Annotazioni:

Secondo la ricorrente, i decreti impugnati sarebbero lesivi dell'autonomia regionale, in quanto non garantirebbero «l'indispensabile immediata attribuzione all'erario regionale delle proprie spettanze, atteso che nessuno specifico sistema, ne' termine di adempimento, e' stato previsto al fine dell'acquisizione delle stesse al bilancio regionale».

Di conseguenza, i decreti dirigenziali in esame violerebbero gli articoli 20 e 36 dello statuto siciliano e le norme di attuazione dello statuto stesso in materia finanziaria, nonché gli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 Cost.

La Corte ha riunito i giudizi sulla considerazione che i due conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione Siciliana, sebbene proposti nei confronti di atti differenti riguardanti due distinti e separati procedimenti, prospettano le medesime censure.

E' stata anzitutto rigettata, in quanto non adeguatamente motivata, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, in base alla quale l'omessa previsione, negli atti impugnati, del termine e delle modalità di accredito dell'importo spettante alla Regione non comporta l'attualità della lesione delle attribuzioni rivendicate dalla Regione.

Nel merito, la prospettazione regionale non è stata accolta.

La Corte ha infatti considerato che i decreti in questione prevedono che le banche e gli uffici postali riversino gli acconti IVA sulla contabilità speciale «fondi della riscossione», tenuta dalla Banca d'Italia, e dispongono poi che la stessa tesoreria provinciale riversi le predette somme al pertinente capitolo del bilancio dello Stato, rispettivamente, entro la data del 30 dicembre 1999 e del 29 dicembre 2000, ad eccezione degli importi di 130 miliardi di lire per il 1999 e di 135 miliardi di lire per il 2000, quale stima del gettito dell'acconto IVA spettante alla Regione Siciliana, «salvo successivo conguaglio».

Affermare che gli acconti IVA sono riversati al bilancio statale ad eccezione di determinati importi «spettanti» alla Regione Siciliana, non può infatti altro significare che detti ultimi importi debbano essere versati alla cassa regionale immediatamente.

In altri termini, a giudizio della Corte, i decreti dirigenziali in questione hanno il valore di ordini di versamento di somme rivolti alla tesoreria provinciale in favore della Regione e tali ordini non possono non avere immediata esecuzione.

Ciò del resto è confermato dal comportamento tenuto dall'amministrazione finanziaria, che ha prontamente trasferito le somme spettanti alla Regione Siciliana.

Infatti, per quanto riguarda il decreto 13 dicembre 2000, risulta agli atti che l'importo in questione è stato versato dalla tesoreria provinciale alla cassa regionale siciliana, in data 29 dicembre 2000.

E, per quanto riguarda il decreto 7 dicembre 1999, nella sentenza si afferma che è da tener presente che l'importo di 130 miliardi di lire fu portato in compensazione con un credito liquido ed esigibile, di maggiore importo, maturato dallo Stato nei confronti della Regione Siciliana, per rimborsi ai contribuenti in conto fiscale effettuati dai concessionari operanti nella Regione. A conferma di ciò risulta che in data 10 maggio 2003 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione Siciliana un protocollo d'intesa, che, tra l'altro, dà atto dell'intervenuta compensazione tra le anticipazioni effettuate dallo Stato per provvedere ai rimborsi in conto fiscale e le spettanze regionali a titolo di acconto IVA 1999. Detto protocollo d'intesa risulta peraltro richiamato dall'art. 51, comma 1-bis, del decreto-legge n. 269/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei

conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 326/2003.

A parere della Corte non si può parlare neppure di ritardi a proposito della corresponsione dei «successivi conguagli». La necessità del ricorso a questi ultimi dipende dal fatto che l'esatto ammontare di quanto dovuto alla Regione può conoscersi solo a seguito delle operazioni tecniche del cosiddetto sistema di versamento unitario dei tributi.

In base a questo sistema l'accertamento delle spettanze dei singoli enti destinatari e, tra questi, della cassa della Regione Siciliana, e' possibile solo dopo che la apposita struttura di gestione ha provveduto ai conteggi ed alle operazioni di propria competenza. E si deve sottolineare che le operazioni di competenza della struttura di gestione sono mere operazioni tecnico contabili, le quali non consentono alcuna discrezionalità nell'attribuzione delle somme agli enti destinatari (sent. n. 156/2002).

Ne consegue che anche i conguagli pervengono alla cassa della Regione entro termini contenuti e pertanto non può certo dirsi che l'interesse costituzionalmente protetto della Regione sia violato per le minime dilazioni nell'afflusso delle somme, imputabili alla interposizione delle predette operazioni.

Si conclude dunque che non può parlarsi di una lesione dell'autonomia finanziaria della Regione per violazione degli articoli 20 e 36 dello statuto e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

Secondo la Corte i provvedimenti impugnati non sono neppure lesivi degli artt. 3 e 97 Cost.

Alla stregua della prospettazione regionale, gli atti censurati differenziano irragionevolmente la disciplina del riversamento dell'IVA secondo che la relativa spettanza sia dello Stato, ovvero della Regione Siciliana, e, per altro verso, disattendono il principio di buon andamento, «che impone una leale collaborazione tra le varie amministrazioni pubbliche», non essendo state concordate con la Regione le disposizioni in questione.

A tal proposito la Corte osserva che mentre nessuna lesione si e' determinata nella posizione costituzionalmente garantita della Regione Siciliana, non può certo considerarsi di per sé irragionevole e contrastante con il principio di eguaglianza una eventuale e marginale diversità di disciplina fra Stato e Regione, ai fini delle modalità di riscossione e riversamento delle entrate (sentenza n. 66/2001).

Non viene ritenuta fondata la censura degli atti in oggetto per violazione del principio di leale cooperazione sulla considerazione che gli interessi della Regione risultano comunque sufficientemente tutelati dalla disciplina introdotta dai censurati decreti, dal momento che gli stessi non prevedono alcun margine di

discrezionalità dell'amministrazione finanziaria in occasione del riversamento delle risorse di spettanza regionale.

Anche la prospettazione regionale riferita all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto del principio della copertura finanziaria, non è stata accolta.

Secondo la Regione, il riversamento in questione non risulta essere stato disciplinato nel senso di avere corso, quale effetto di cassa, nello stesso esercizio finanziario in relazione al quale il gettito tributario si determina, e cioè nel mese di dicembre degli esercizi finanziari di riferimento.

Ma, mentre la quota forfetaria viene versata entro l'anno, la statuizione, secondo la quale le operazioni di conguaglio avvengono nell'anno successivo, non determina uno iato di significato apprezzabile fra il momento della previsione dell'entrata contenuta nel decreto e quello dell'effettivo versamento; ciò nella considerazione che il conguaglio avviene in ristretti limiti di tempo e comunque costituisce un'operazione non rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione finanziaria (sentenza n. 405/2000).